



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Buras n. 76

Data di pubblicazione: 31 dicembre 2020

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

Parte prima

Leggi regionali

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 33

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

Art. 1

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 per il periodo di due mesi dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021, secondo gli schemi di bilancio di cui alla legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 (Bilancio di previsione triennale 2020/2022) come aggiornati dalla legge regionale di assestamento a seguito della parifica della Corte dei conti.

2. Gli impegni e i pagamenti sono assunti nel rispetto dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e dei correlati principi contabili, che trovano integrale applicazione. Gli impegni e i pagamenti di cui al primo periodo non possono superare l'ammontare dello stanziamento previsto per ciascun programma dello stato di previsione della spesa, al netto delle quote reimputate a seguito di riaccertamento straordinario e ordinario, degli impegni già assunti sul pluriennale da esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Il limite di cui al comma 2 non si applica nel caso in cui si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), con effetti giuridici dal 1° gennaio 2021.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 dicembre 2020

Solinas